

Causa C-45/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 gennaio 2019

Giudice del rinvio:

Juzgado Contencioso Administrativo A Coruña (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

12 dicembre 2018

Ricorrente:

Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A.

Resistente:

Ayuntamiento de A Coruña

Oggetto del procedimento

Impugnazione proposta dalla ricorrente, da un lato, avverso la decisione dell'Ayuntamiento de A Coruña [Comune di A Coruña, Spagna] del 30 novembre 2016, che ha disposto nei confronti di detta ricorrente la proroga del contratto di concessione della rete unica di trasporto collettivo urbano di passeggeri nell'area urbana di A Coruña per un periodo non superiore a due anni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia (GU 2007, L 315, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1370/2007»), e che ha deciso il rinvio alla Commissione europea per raccogliergli il parere in merito alla proposta della ricorrente relativa all'applicabilità della deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, al fine di accertare la possibilità di prorogare la durata della concessione fino alla data di scadenza prevista nel contratto, e, dall'altro lato, avverso la decisione dell'amministrazione resistente del 2 giugno 2017, recante rigetto del ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente avverso la suddetta decisione del 30 novembre 2016.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Oggetto della questione pregiudiziale è l'interpretazione da adottarsi riguardo al *dies a quo* del termine di 30 anni fissato dall'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1370/2007. Le parti concordano sulla circostanza che detto articolo è applicabile al contratto di concessione di cui trattasi nel caso di specie, in quanto si tratta di un contratto di servizio pubblico aggiudicato prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara [ipotesi prevista all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1370/2007].

Il fondamento giuridico è costituito dall'articolo 267 TFUE.

Questione pregiudiziale

«Se, in considerazione dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007, il periodo massimo di 30 anni di durata dei contratti previsto in tale disposizione inizi a decorrere: a) dall'aggiudicazione del contratto o dalla formalizzazione di quest'ultimo; b) dal momento in cui è entrata in vigore detta disposizione; c) dal giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio previsto all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento in parola (3 dicembre 2019), oppure d) da qualsiasi altra data individuata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Disposizioni di diritto dell'Unione europea fatte valere

Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Il giudice del rinvio ritiene che, in considerazione degli effetti che potrebbero discendere da una modifica del contratto durante la sua esecuzione, potrebbe risultare necessario esaminare l'articolo 81 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 90 della direttiva 2014/25/UE, i quali, sebbene non siano direttamente applicabili, recepiscono la giurisprudenza della Corte di giustizia sugli effetti di tali modifiche.

Disposizioni nazionali fatte valere

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público [Regio decreto legislativo n. 3/2011, del 14 novembre 2011, recante approvazione del nuovo testo modificato della legge sui contratti del settore pubblico] (articolo 224, paragrafo 1).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [Regio decreto n. 1098/2001, del 12 ottobre 2001, recante approvazione del regolamento generale

di esecuzione della legge sui contratti della Pubblica Amministrazione] (articolo 109).

Código Civil [Codice civile] (articoli 4 e 1939).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público [Legge n. 40/2015, del 1° ottobre 2015, relativa al regime giuridico del settore pubblico] (articolo 32, paragrafo 3).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 1° dicembre 1986 il Consiglio municipale dell'Ayuntamiento de A Coruña ha approvato la conclusione di un accordo con la COMPANÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA per unificare in un'unica concessione tutte le linee di trasporto urbano di cui era titolare la ricorrente. Il contratto di concessione della rete unica di trasporto collettivo urbano di passeggeri nell'area urbana di A Coruña è stato firmato il 6 febbraio 1987 dalla ricorrente e dall'amministrazione resistente e formalizzato in atto pubblico il 15 maggio 1987. Il contratto ha fissato il 31 dicembre 2024 come data di scadenza unica di tutti i servizi. Il 5 luglio 1996 è stato firmato un contratto tra le stesse parti al fine di includere nell'accordo precedente un nuovo servizio aggiuntivo di trasporto collettivo a mezzo tramvia sul lungomare e avente la medesima data di scadenza.
- 2 Il 18 ottobre 2016 l'amministrazione resistente ha trasmesso una comunicazione alla ricorrente, in cui ha dichiarato che, conformemente al regolamento n. 1370/2007, allo scadere dei 30 anni dalla data di affidamento della concessione sarebbe intervenuta l'estinzione *ope legis* di quest'ultima, ed ha assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni per esprimersi al riguardo. Il 2 novembre 2016 la ricorrente ha presentato osservazioni, facendo valere: a) che non sarebbe intervenuta un'estinzione *ope legis*, bensì una risoluzione del contratto, e b) che, in base ai principi di certezza del diritto e di uguaglianza, il termine di 30 anni previsto dall'articolo 8 del regolamento n. 1370/2007 non deve essere calcolato a partire dalla data di aggiudicazione del contratto, bensì da una data specifica. Ad avviso della ricorrente, tale data è il 3 dicembre 2009, giorno di entrata in vigore del regolamento, oppure il 26 luglio 2000, data oggettiva fissata all'articolo 8 del regolamento. In subordine, la ricorrente sostiene che, se il termine di 30 anni dovesse essere calcolato a partire dall'aggiudicazione del contratto, la modifica apportata nel 1996 a detto contratto equivarrebbe ad una nuova aggiudicazione, cosicché il contratto resterebbe in vigore sino al 2026 (ipotesi prevista all'articolo 8, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento n. 1370/2007).
- 3 Il 30 novembre 2016 l'amministrazione resistente ha emesso una decisione, con la quale ha disposto nei confronti della ricorrente la proroga della concessione per un periodo non superiore a due anni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento, e ha deciso il rinvio alla Commissione europea per raccoglierne il parere in merito alla proposta della ricorrente relativa all'applicabilità della deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, al fine di accertare la

possibilità di prorogare la durata della concessione fino alla data di scadenza prevista nel contratto. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in opposizione, che l'amministrazione resistente ha respinto con decisione del 2 giugno 2017.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 La ricorrente sostiene che le decisioni impugnate sono illegittime per i seguenti motivi:
- i) nullità della decisione, per mancata osservanza del procedimento previsto dalla legge; la ricorrente invoca l'articolo 224 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, nonché l'articolo 109 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, facendo valere che l'amministrazione resistente si è limitata a trasmettere una comunicazione con la quale l'ha informata della proroga della concessione per un periodo di due anni, nonché in merito alla propria interpretazione del regolamento n. 1370/2007 e, segnatamente, dell'articolo 8 di quest'ultimo;
 - ii) contrasto in merito all'interpretazione del regolamento n. 1370/2007 e, in particolare, dell'articolo 8, paragrafo 3, di quest'ultimo;
 - iii) la ricorrente fa altresì valere che, anche accogliendo la tesi secondo cui dall'interpretazione corretta del citato articolo 8 del regolamento n. 1370/2007 discende l'estinzione del contratto di concessione allo scadere di 30 anni dalla formalizzazione del contratto stesso, il termine continuerebbe a decorrere sino al 2024, in quanto la modifica apportata nel 1994 era di natura sostanziale ed equivaleva ad una nuova aggiudicazione; a tale riguardo, la ricorrente invoca l'articolo 81 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 90 della direttiva 2014/25/UE, sostenendo che tali articoli, pur non essendo applicabili a causa del rango prioritario spettante al regolamento n. 1370/2007 in quanto *lex specialis*, recepiscono la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla modifica sostanziale dei contratti di concessione e dei loro effetti;
 - iv) in subordine, la ricorrente sostiene che, se il decorso del periodo di 30 anni di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1370/2007 iniziasse a partire dall'aggiudicazione del contratto, dovrebbe essere avviato un procedimento amministrativo di proroga del contratto di concessione a causa delle indebite conseguenze giuridiche ed economiche della risoluzione, previo consenso della Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007.
- 5 L'amministrazione resistente sostiene che la decisione impugnata è legittima per i seguenti motivi:

- i) non sussiste alcun vizio procedurale in quanto non si tratta di una risoluzione del contratto di concessione, bensì dell'applicazione diretta del diritto dell'Unione, il quale, conformemente all'articolo 288 TFUE, prevale su qualsiasi norma di diritto nazionale e sulle clausole contrattuali, e, in ogni caso, alla ricorrente è stata accordata la possibilità di essere sentita durante il procedimento;
 - ii) per quanto concerne la determinazione della data di decorrenza ai fini del computo del termine di 30 anni previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, l'amministrazione resistente sostiene che detto termine deve essere calcolato a partire dall'aggiudicazione del contratto di concessione;
 - iii) l'amministrazione resistente nega che sia applicabile la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla modifica sostanziale dei contratti, in quanto tale giurisprudenza mira a garantire i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti, in modo da evitare che un contratto venga modificato durante la sua esecuzione, alterando l'oggetto e/o gli obblighi delle parti e, quindi, deludendo le aspettative degli offerenti effettivi o potenziali al momento della loro offerta e aggiudicazione, ipotesi che, secondo detta amministrazione, non solo non coincide, ma è contraria al caso di specie;
 - iv) per quanto riguarda l'applicazione della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, l'amministrazione resistente afferma di aver richiesto, in data 17 aprile 2017, un parere della Commissione europea, ma non al fine di chiedere l'autorizzazione di una proroga ai sensi di tale deroga, bensì per conoscere quali fossero i criteri applicati dalla Commissione ai fini del rilascio di tale autorizzazione. L'amministrazione resistente nega che sussistano i presupposti per applicare la suddetta deroga, in particolare le conseguenze economiche derivanti dall'estinzione della concessione, e sostiene che, trattandosi di un'estinzione *ope legis* e poiché la norma non prevede alcun risarcimento, essa non è conforme all'articolo 32 della Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. L'amministrazione resistente aggiunge che, in ogni caso, non è necessario esaminare tale questione, dato che la ricorrente non ha presentato alcuna domanda di risarcimento.
- 6 Per quanto riguarda la domanda di pronuncia pregiudiziale, la ricorrente sostiene che il termine di 30 anni previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 deve essere calcolato a partire dal 3 dicembre 2009 e, a tal fine, fa valere i termini in cui è stata formulata la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017, nel procedimento tra Autolinee Toscane SpA e Mobit Soc.cons.arl (causa C-351/17), le conclusioni presentate dall'avvocato generale nelle cause riunite C-350/17 e C-351/17, la risposta all'interrogazione parlamentare E 6628/09, riguardante la compatibilità del progetto di legge n. 1961 del governo francese, relativo alla «Grande Parigi»,

con il regolamento n. 1370/2007, nonché varie considerazioni sull'efficacia retroattiva del regolamento, inclusa l'eventuale lesione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

- 7 Da parte sua, l'amministrazione resistente sostiene in proposito che il termine di 30 anni previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 deve essere calcolato a partire dalla data di aggiudicazione del contratto e, a tal fine, invoca la lettera inviata dalla sig.ra Bárbara Jankovek, funzionaria della DG MOVE, all'Ayuntamiento di A Coruña, nella quale si afferma che detto termine inizia a decorrere a partire dall'aggiudicazione del contratto. Essa fa altresì valere: la risposta all'interrogazione parlamentare E 6628/09, riguardante la compatibilità del progetto di legge n. 1961 del governo francese, relativo alla «Grande Parigi», con il regolamento (CE) n. 1370/2007, pur interpretando tale risposta in termini diametralmente opposti rispetto alla ricorrente; la relazione del Ministero spagnolo dei lavori pubblici del 21 ottobre 2008, in cui si chiarisce che il termine di 30 anni si riferisce al periodo durante il quale la concessione resta in vigore a partire dalla sua aggiudicazione e che questa può continuare fino alla sua scadenza, ma per non più di 30 anni; nonché lo studio dell'Autorità catalana garante della concorrenza vertente sulla concorrenza nel trasporto regolare interurbano su strada di passeggeri in Catalogna, il quale giunge alla stessa conclusione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Il giudice del rinvio esamina le due possibili deroghe che possono esonerarlo dall'obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale e dichiara che nessuna di esse si applica nella presente causa.
- 9 In primo luogo, la questione dedotta non è identica ad un'altra che sia stata oggetto di precedente rinvio pregiudiziale in una causa analoga. L'unica domanda di pronuncia pregiudiziale che risulta essere stata proposta in merito all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 è quella presentata dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017, nel procedimento tra Autolinee Toscane SpA e Mobit Soc.cons.arl (causa C-351/17), in relazione alla quale la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata, disponibili essendo invece le conclusioni dell'avvocato generale. Ciononostante, in tale rinvio pregiudiziale il Consiglio di Stato si è fondato sul presupposto secondo cui il termine di 30 anni previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento inizia a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento stesso, cosicché tale questione non è oggetto del rinvio pregiudiziale, tenendo presente che la quarta delle questioni pregiudiziali sollevate in quella causa riguarda soltanto gli effetti di tale riduzione del termine a 30 anni e, segnatamente, se la mera riduzione a 30 anni della durata del contratto di concessione abbia l'effetto di sanare i vizi dovuti ad una violazione originaria delle disposizioni dell'articolo 5.

- 10 In secondo luogo, la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, per quanto riguarda la durata massima di 30 anni del contratto di concessione, non si presta, stando a questa sola disposizione, ad un'unica interpretazione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in virtù della cosiddetta «teoria dell'atto chiaro», spetta al giudice nazionale valutare se sussistano ragionevoli dubbi sull'interpretazione delle norme del diritto dell'Unione e, quindi, questi potrà ritenere che non sia necessario sottoporre la questione pregiudiziale quando l'applicazione corretta del diritto dell'Unione si imponga con evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio in ordine alla sua corretta interpretazione ed applicazione, a condizione, però, che il giudice nazionale consideri che anche nei confronti dei giudici nazionali degli altri Stati membri e della Corte di giustizia tale risultato si impone con la medesima evidenza e non lascia adito ad alcun dubbio (sentenza del 6 ottobre 1982, causa 238/81, Sri CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA contro Commissione delle Comunità europee e, in una interpretazione più restrittiva di detta deroga all'obbligo di rinvio pregiudiziale, sentenza del 9 settembre 2015, C-160/14, Ferreira da Silva).
- 11 Ebbene, nel caso di specie, i dubbi discendono, anzitutto, dalla stessa formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, che non stabilisce in alcun momento quale debba essere la data di decorrenza ai fini del calcolo della durata massima di 30 anni, cosicché risultano possibili tre opzioni: i) ritenere che il periodo di durata massima del contratto pari a 30 anni sia calcolato a partire dall'aggiudicazione del contratto (massima retroattività), interpretazione da cui deriva che i contratti si estinguono una volta decorsi 30 anni dalla loro aggiudicazione, cosicché i contratti anteriori al 3 dicembre 1979 si estinguerebbero con l'entrata in vigore del regolamento, mentre per quelli a partire da tale data l'estinzione si verificherebbe via via che viene raggiunto il termine di 30 anni; ii) ritenere che detto periodo massimo di 30 anni vada calcolato a partire dall'entrata in vigore del regolamento (retroattività minima), e iii) ritenere che detto periodo si calcoli a partire dal 26 luglio 2000, in considerazione della disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b).
- 12 I dubbi sono rafforzati dalla mancanza di una risposta chiara, da parte della stessa Commissione, alla questione in esame. In proposito:
- A) la comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 non fa alcun riferimento a tale questione e, per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 3, si limita ad illustrare l'interpretazione, da parte della Commissione, di un'espressione contenuta alla fine della lettera d) di detto paragrafo;
- B) la risposta all'interrogazione parlamentare E 6628/09, che contesta la compatibilità del progetto di legge n. 1961 del governo francese, relativo alla «Grande Parigi», con il regolamento n. 1370/2007, in quanto detto progetto di legge prevedeva la concessione alle imprese pubbliche SNCF e RATP di contratti esclusivi per la gestione di linee di trasporto con autobus,

tram e metropolitana, potrebbe essere intesa nel senso che privilegia l'opzione iii), vale a dire, che tale termine è calcolato a partire dal 26 luglio 2000, in considerazione della disposizione contenuta alla lettera b) di detto articolo 8, paragrafo 3. La risposta, tuttavia, è sufficientemente ambigua, iniziando con l'affermazione che la dichiarazione in risposta all'interrogazione viene formulata su un piano generale, e inoltre essa può essere interpretata nel senso che la data di scadenza dell'ultimo contratto stipulato prima del 25 luglio 2000 non può essere successiva al 25 luglio 2030, ma che tutti i contratti anteriori a tale data e aggiudicati senza gara d'appalto non potranno restare in vigore per più di 30 anni dalla loro aggiudicazione;

- C) nella lettera inviata dalla sig.ra Bárbara Jankovek, funzionaria della DG MOVE, all'Ayuntamiento di A Coruña, si afferma che il termine controverso di 30 anni inizia a decorrere dall'aggiudicazione del contratto, e tuttavia tale lettera, in considerazione della sua provenienza, non può ritenersi esprimere la posizione formale della Commissione – non della Commissione e neppure di un commissario europeo –, né può considerarsi quale interpretazione autentica della stessa, per le medesime ragioni, e, di conseguenza, non può essere riconosciuta come un orientamento interpretativo;
- D) inoltre, la Commissione, rispondendo il 4 settembre 2017 all'interrogazione P 4849/17, presentata al Parlamento europeo in data 14 luglio 2017 dall'europarlamentare spagnolo José Blanco in merito al contrasto tra la suddetta lettera e la risposta della Commissione all'interrogazione parlamentare E 6628/09, ha dichiarato: «All'interrogazione da Lei presentata potrà rispondere la Corte di giustizia nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Consiglio di Stato (Italia) (C-350/17). La Commissione attende l'esito di tale causa». Si può, quindi, affermare che la Commissione non dispone attualmente di un criterio interpretativo in merito alla questione qui in discussione.
- 13 Infine, sono state recentemente presentate le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-350/17, in cui si afferma: «76. Di conseguenza, il contratto di cui gode la RATP in Francia rientra nell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1370/2007, come rilevato dal giudice del rinvio. 77. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, tale tipo di contratto può “restare in vigore fino alla [sua] scadenza, ma per non più di 30 anni”. 78. È da biasimare che tale ultima disposizione non specifichi la data di decorrenza di tale termine di trent'anni, come rilevato da Mobit e dalla Commissione. In linea teorica, sono possibili più date di decorrenza, come la data della proposta iniziale di regolamento presentata dalla Commissione (26 luglio 2000), come suggerito da Mobit, la data di entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007 (3 dicembre 2009), la data del giorno che segue la scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento (3 dicembre 2019), la data di aggiudicazione del contratto di cui trattasi o, ancora, la

data di entrata in vigore di tale contratto. 79. Per le ragioni che seguono, ritengo cionondimeno che si debba considerare come data di decorrenza del termine di trent'anni la data di entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007. Da un lato, l'utilizzo di una data relativa al contratto considerato non consentirebbe di applicare una soluzione uniforme per l'insieme dei contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. Una siffatta situazione comporterebbe difficoltà di applicazione per le autorità competenti e incertezza giuridica per gli operatori attivi nel settore del trasporto. 80. Dall'altro lato, rilevo che tale disposizione riguarda l'insieme dei contratti conclusi prima del 3 dicembre 2009, data di entrata in vigore di tale regolamento. Di conseguenza, mi pare ragionevole considerare che tale data rappresenti altresì la data di decorrenza del termine di trent'anni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento per i contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), di detto regolamento, come sostenuto dal giudice del rinvio e dal governo francese.

81. In conformità con tale lettura delle disposizioni rilevanti, occorre quindi considerare che tale termine di trent'anni scada il 3 dicembre 2039. 82. Con la sua quarta questione, detto giudice chiede se il contratto aggiudicato alla RATP dallo Stato francese sia idoneo a beneficiare del regime transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, nonostante il fatto che tale contratto scada il 31 dicembre 2039, vale a dire dopo il 3 dicembre 2039, data di scadenza del periodo di trent'anni. 83. Al riguardo, Mobit ha fatto valere che il contratto aggiudicato alla RATP, a causa della sua durata, non è conforme alla disposizione citata. Mi pare tuttavia che tale posizione tragga origine da una confusione tra le condizioni di applicazione e gli effetti di tale regime transitorio. 84. Infatti, e da un lato, dal tenore dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1370/2007 emerge che detto regime transitorio si applica a tutti i contratti aggiudicati prima del 3 dicembre 2009, indipendentemente dalla loro durata. Dall'altro, l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento non precisa il tipo di contratto che rientra in tale regime, bensì gli effetti e la durata di detto regime. 85. Secondo tale lettura delle disposizioni pertinenti, è indubbio che il contratto aggiudicato dallo Stato francese alla RATP sia idoneo a beneficiare del regime transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, nonostante il fatto che tale contratto scada il 31 dicembre 2039, come fatto valere da Autolinee Toscane, dalla RATP, dalla Regione Toscana, dai governi francese e portoghese e dalla Commissione. Tuttavia, detto contratto potrà beneficiare di tale regime soltanto nel corso del periodo di trent'anni previsto per i contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), di tale regolamento, che scade il 3 dicembre 2039. 86. Di conseguenza, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1370/2007 potrà essere applicato ad un contratto come quello di cui beneficia la RATP solo a decorrere dal 4 dicembre 2039. La durata relativamente lunga di tale regime transitorio si spiega, in particolare, con la difficoltà, in seno al Consiglio, di giungere ad un accordo sull'adozione di tale regolamento. 87. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni prima e quarta come segue. L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento non è applicabile, per un periodo di trent'anni

che scade il 3 dicembre 2039, ad un contratto contemplato dall'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), di detto regolamento, nonostante il fatto che tale contratto scada dopo il 3 dicembre 2039».

- 14 Il giudice del rinvio osserva: i) che tali conclusioni dell'avvocato generale riconoscono che la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 non è suscettibile di un'unica interpretazione, essendo possibili, almeno in teoria, varie letture interpretative, e ii) che, sebbene le conclusioni dell'avvocato generale costituiscano un ausilio significativo ai fini delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione, esse forniscono solo un'indicazione di quale potrebbe essere la decisione finale della CGUE, senza vincolarla.
- 15 Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio ritiene che debba essere sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in considerazione dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007, il periodo massimo di 30 anni di durata dei contratti previsto in tale disposizione inizi a decorrere: a) dall'aggiudicazione del contratto o dalla formalizzazione di quest'ultimo; b) dal momento in cui è entrata in vigore detta disposizione; c) dal giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio previsto all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento in parola (3 dicembre 2019), oppure d) da qualsiasi altra data individuata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».